Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 16 ottobre 1930 - ANNO VIII** — **Numero 242**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 333. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 83. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** B. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane, Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano, Broletto 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

(5423)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Augusto Turati dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Con decreto Reale in data 8 ottobre 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, sono state accettate le dimissioni dell'on. Augusto Turati dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista.

(5405)

Accettazione delle dimissioni rassegnate dai Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Con decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1930-VIII sono state accettate le dimissioni rassegnate dai Membri del Direttorio Nazionale del Partito Fascista, nominati col decreto del 16 dicembre 1929-VIII.

(5406)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 ottobre 1930.
Nomina dell'on. avv. Giovanni Giuriati a Segretario del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, contenente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Giovanni Giuriati è nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(5407)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 ottobre 1930.
Nomina dei Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, contenente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Sono nominati Membri del Direttorio Nazionale del Partito Fascista:

Starace Achille, Vice Segretario.
Bacci Iti, Vice Segretario.
Marinelli Giovanni, Segretario amministrativo.
Scorza Carlo, Membro.
Klinger Umberto, Membro.
Parolari Gabriele, Membro.
Marpicati Arturo, Membro.
De Martino Rodolfo, Membro.
D'Addabbo Leonardo, Membro.

Roma, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1930.
Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle domande dei geometri pratici aspiranti all'iscrizione nell'albo professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Veduto l'art. 28 del regolamento 11 febbraio 1929, n. 274;
Considerata l'opportunità di dare norme per il funzionamento della Commissione che deve giudicare sui titoli di coloro i quali aspirano all'iscrizione all'Albo dei geometri;

Dispone:

1.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale designa altresì chi dovrà farne le veci, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento.

2.

Il Ministro per l'educazione nazionale nomina oltre i cinque commissari effettivi, cinque commissari supplenti, scelti, come i primi, tre fra i docenti di istituti superiori o medi e due fra i liberi professionisti.

3.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque commissari, effettivi o supplenti, di cui tre siano docenti di istituti superiori o medi e due liberi professionisti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

4.

Se uno dei componenti la Commissione si trovi nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori, o sia assente senza giustificato motivo per più di cinque adunanze consecutive, viene sostituito.

5.

La Commissione sceglie nel suo seno il segretario.
Il segretario redige il verbale di ogni seduta, facendo menzione dei motivi delle deliberazioni prese dalla Commissione in ordine alle domande di ciascun candidato.
Ogni verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

6.

La Commissione trasmette, a firma del presidente, le domande su cui abbia giudicato favorevolmente, col relativo parere, ai Comitati delle Associazioni sindacali nelle cui circoscrizioni gli interessati hanno la loro residenza. In pari tempo restituisce al Ministero dell'educazione nazionale i documenti allegati alle singole domande, con una copia delle comunicazioni inviate ai detti Comitati.
Del pari la Commissione restituisce al Ministero della educazione nazionale, dando, per ognuna, notizia del giudizio espresso, le domande con i relativi documenti, sulle quali non abbia manifestato parere favorevole.

7.

La Commissione, compiuti i lavori, redige una relazione riassuntiva al Ministro per l'educazione nazionale, al quale trasmette anche tutti i verbali delle adunanze.

Roma, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

(5387)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1930.
Approvazione del regolamento interno per la Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 272;
Veduta la deliberazione in data 26 luglio 1930-VIII del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna con la quale è stato proposto un nuovo regolamento interno per la locale Borsa merci;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento interno per la Borsa merci di Bologna, composto di 117 articoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento generale per la Borsa merci di Bologna.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Borsa merci di Bologna è amministrata e soggetta alla tutela ed alla vigilanza del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, ai sensi dell'art. 3, n. 9, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, delle norme stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e del presente regolamento.
Essa Borsa è suddivisa in sezioni; tutte disciplinate da appositi regolamenti interni, proposti dalla Deputazione di Borsa ed approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'orario per l'apertura e per la chiusura della Borsa è stabilito dal calendario formato dal Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

L'ingresso nella Borsa è regolato ai sensi degli articoli 8, e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 19 e seguenti del regolamento relativo, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068. A sensi dell'art. 10 della stessa legge il Consiglio provinciale dell'economia, sentite le autorità di Borsa, istituisce apposite tessere per l'ingresso:

a) degli operatori iscritti nei ruoli e dei loro rappresentanti ai recinti delle contrattazioni alle grida;

b) dei dipendenti degli operatori delle ditte e delle società commerciali iscritte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno, dei periti commerciali, industriali ed agrari iscritti nel ruolo del Consiglio provinciale della economia di Bologna, alle sezioni loro riservate.

Il Consiglio provinciale dell'economia può inoltre istituire tessere per l'ammissione del pubblico alle sale delle contrattazioni.

Art. 4.

Le domande per l'accesso al recinto delle grida e alle sezioni riservate della Borsa merci, dirette dagli operatori al Consiglio provinciale dell'economia, debbono indicare la categoria per la quale si richiede l'ammissione in Borsa e debbono essere corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge.

Le tessere di ammissione per gli operatori alle grida è rilasciata solo dopo il versamento della cauzione di cui agli articoli 28 e 34 del presente regolamento.

Art. 5.

La Deputazione di Borsa ha facoltà di rilasciare permessi temporanei per l'accesso alle sezioni riservate, con validità non superiore ad una settimana.

Art. 6.

La persona esclusa dalla Borsa per notoria mancanza ai propri impegni, anche quando li abbia regolati con convenzione, non potrà riottenere una tessera, se non con nuova domanda, giusta le precedenti disposizioni.

Art. 7.

Le tasse per ottenere le tessere sono istituite, a norma di legge, secondo le proposte deliberate dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO II.

DELLA DEPUTAZIONE.

Art. 8.

A sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Deputazione della Borsa merci di Bologna si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti: tutti nominati in conformità alla sopracitata legge.

Art. 9.

La Deputazione nomina nel proprio seno, fra i membri effettivi, il presidente, e stabilisce un turno fra i propri membri per il disbrigo delle funzioni di sua competenza.

In assenza del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e, nel caso di parità, il più anziano di età.

Art. 10.

Il segretario della Deputazione della Borsa merci viene, anno per anno, designato dal Consiglio provinciale dell'economia fra i propri funzionari, e, per tale carica, percepisce una indennità speciale fissata dal Consiglio provinciale dell'economia stessa.

Art. 11.

Alla Deputazione di Borsa è deferito, oltre agli incarichi di legge, quello di proporre al Consiglio provinciale della economia l'istituzione delle sezioni e del regolamento da valersi per ognuna di esse.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentito il parere del Sindacato, delibererà sulle proposte da sottomettere all'approvazione del competente Ministero.

Art. 12.

A termini dell'art. 5 della legge 20 marzo 1913, n. 272, può dalle parti essere deferita alla Deputazione il componimento di controversie derivanti da interpretazioni sui contratti conclusi in Borsa.

La Deputazione pertanto, può incaricare uno dei suoi membri ad istruire ed a decidere su tali vertenze. Il presidente visterà il processo verbale dell'amichevole componimento e lo depositerà presso il Sindacato il cui presidente apporrà il visto per l'eseguito deposito.

Per ogni controversia riguardante la merce, invece, verrà demandata la competenza all'apposito Istituto delle perizie e dell'arbitrato, di cui al titolo V.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione della Borsa merci è necessario l'intervento di almeno tre membri.

In caso di parità di voti, il voto del presidente determina la preponderanza.

I deputati supplenti hanno facoltà di assistere alle adunanze della Deputazione, ma hanno solo voto consultivo, quando sia presente il numero legale dei membri effettivi.

Art. 14.

La Deputazione delibera a scrutinio segreto quando trattasi di persone.

Nelle deliberazioni in cui sia coinvolto un membro della Deputazione, questi deve astenersi dal voto.

Art. 15.

La Deputazione terrà, a cura del segretario, processo verbale di ogni seduta, con breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. I verbali verranno firmati dal presidente e dal segretario e dovranno essere trasmessi in copia al Consiglio dell'economia.

TITOLO III.

AGENTI DELLA BORSA MERCI E SINDACATO.

CAPO I.

Ruolo agenti della Borsa merci.

Art. 16.

Presso le singole sezioni della Borsa merci di Bologna sono ammessi alle contrattazioni alle grida, con la qualifica di agenti della Borsa merci — a sensi degli articoli 23 e 24

della legge 20 marzo 1913, n. 272 — i pubblici mediatori iscritti nel corrispondente ruolo formato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 17.

Gli aspiranti alla iscrizione al ruolo dei pubblici mediatori di cui all'articolo precedente, debbono presentare, al Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, regolare domanda in bollo, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Tale domanda deve altresì contenere la precisa indicazione del ramo per il quale si aspira alla iscrizione e deve pervenire, insieme con i documenti di corredo sopra indicati, al Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, non più tardi del giorno 10 dei mesi di marzo e di settembre di ciascun anno.

Art. 18.

Il Consiglio provinciale dell'economia, entro il giorno 25 dei mesi di marzo e settembre, accerta la regolarità e la tempestività delle domande presentate, nonchè l'idoneità e la regolarità dei relativi documenti, e provvede entro l'ultimo giorno del mese:

a) a deliberare la dispensa dall'esame pratico di cui all'articolo seguente;

b) alla trasmissione dell'elenco degli aspiranti onde è risultata regolare la domanda e che non abbiano beneficiato della dispensa, alla Direzione del Regio istituto commerciale di Bologna, alla quale è devoluta la nomina della speciale Commissione dell'esame;

c) alla restituzione delle domande agli aspiranti non ammessi notificando loro i motivi che hanno determinato la esclusione.

Art. 19.

A sensi dell'art. 23 lettera *b*) e dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il Consiglio provinciale dell'economia ha facoltà di dispensare dalla prova pratica di idoneità, quei richiedenti le cui condizioni soddisfano ad uno dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso del diploma di licenza di cui alla lettera *a*) del n. 3 dell'art. 23 della su citata legge;

b) abbiano onorevolmente professato l'esercizio di commissionario nel ramo di cui è oggetto la domanda e risultino regolarmente iscritti presso il Consiglio provinciale dell'economia da almeno un quinquennio.

Tale dispensa deve essere richiesta al Consiglio provinciale dell'economia o inserita nel testo della domanda di ammissione o con atto a parte. Comunque essa deve essere inoltrata, corredata dai necessari documenti, entro il termine utile per l'accettazione della domanda.

CAPO II.

Della Commissione d'esame e dell'esame.

Art. 20.

La Commissione di esame di cui all'art. 18 del presente regolamento, alla quale viene deferito l'incarico dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla iscrizione sul ruolo dei pubblici mediatori in merci, mediante l'esame di idoneità di cui all'art. 23 capo terzo, lettera *b*), della legge 20 marzo 1913, n. 272, viene costituita dalla Direzione dell'Istituto commerciale di Bologna e risulta così composta:

a) da due incaricati della Direzione dell'Istituto commerciale scegliendoli secondo il criterio della Direzione stessa;

b) da un commerciante del ramo, designato dal Consiglio provinciale dell'economia;

c) da un membro della Deputazione della Borsa merci designato dalla Deputazione stessa;

d) da un mediatore in merci del ramo, designato dal Sindacato di Borsa;

e) dal segretario della Commissione, designato dallo stesso Istituto commerciale.

La Commissione si riunisce nelle sedute di esame durante le sessioni primaverili ed autunnali, le quali si svolgono rispettivamente nelle seconde quindicine dei mesi di aprile e di ottobre.

Art. 21.

L'esame pratico di cui all'articolo precedente, sarà scritto ed orale e verterà:

a) la prova scritta sarà limitata ad una semplice forma di componimento su di un tema di materia economica;

b) la prova orale verterà invece sui seguenti argomenti:

1° sul Codice di commercio del Regno d'Italia, primo libro, in particolare, sulla legislazione e sui regolamenti di Borsa, sulle norme disciplinanti l'esercizio della mediazione;

2° sulle consuetudini vigenti nel ramo di affari per cui è richiesta l'iscrizione al ruolo, sulle norme vigenti per la vendita al pubblico incanto;

3° sulle nozioni merceologiche relative agli articoli per cui è stata presentata domanda di iscrizione;

4° sulle norme regolamentari che disciplinano la Borsa merci e gli istituti ad essa attinenti, con particolare riguardo alla sezione cui si riferisce la mediazione in oggetto.

Art. 22.

La Direzione dell'Istituto commerciale, in accordo con il presidente della Commissione da essa nominato tra i due membri citati alla lettera *a*) dell'art. 20 del regolamento, convoca la Commissione per le sedute di esame dando in pari tempo avviso, a mezzo di raccomandata, agli ammessi all'esame, almeno cinque giorni liberi prima del giorno in cui comincia la seduta.

Art. 23.

Nella votazione sull'esito degli esami, che viene eseguita a scrutinio segreto, ciascun membro della Commissione dispone di 10 punti.

Per conseguire l'approvazione il candidato deve riportare: o il minimo dell'approvazione — sei punti — da ciascun membro della Commissione, o, in difetto, la media complessiva di almeno sette decimi di punti.

Art. 24.

Il segretario della Commissione ha l'incarico di compilare il processo verbale delle sedute.

I verbali debbono essere sottoscritti da tutti i membri della Commissione e dal segretario, conservati nell'archivio dell'Istituto commerciale e trasmessi in copia al Consiglio provinciale dell'economia di Bologna.

Art. 25.

La Commissione di esame deve inoltre, entro l'ultimo giorno dei mesi di aprile e di ottobre, trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia, l'esito degli esami, su due

elenchi, degli approvati, con graduatoria, e dei respinti; elenchi sottofirmati dal presidente della Commissione e dal segretario. In base ad essi il Consiglio provinciale dell'economia dà tosto notifica agli interessati ed invita gli approvati a versare la cauzione di cui all'art. 28 del presente regolamento, entro il termine di un mese, trasmettendo inoltre copia degli atti al competente Ministero.

CAPO III.

Della cauzione e della attività degli agenti.

Art. 26.

Il mediatore che ha ottemperato all'obbligo del versamento della cauzione, viene iscritto nell'apposito ruolo dei pubblici mediatori per la categoria di merci di cui è stata oggetto la richiesta.

A domanda, il Consiglio provinciale dell'economia ne rilascierà certificato.

Al mediatore che non ottemperi, entro il termine predetto, al versamento della cauzione, viene accordata una mora di quindici giorni, dopo di che l'iscrizione è dichiarata decaduta.

Art. 27.

Il pubblico mediatore può richiedere l'inscrizione per diverse categorie di merci, purchè adempia alle condizioni e dia le cauzioni stabilite per ogni categoria.

Art. 28.

La cauzione che il pubblico mediatore deve prestare per la iscrizione al ruolo del Consiglio provinciale dell'economia, per ciascuna categoria di merce per cui esso esercita la mediazione, a sensi dell'art. 23, capo 4°, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è fissata in L. 2000.

Questa cauzione è assolutamente distinta dalle cauzioni che il mediatore dovrà depositare per l'ammissione ai recinti riservati della sezione, le cui misure e modalità da seguire per il versamento sono stabilite dal regolamento interno di ogni singola sezione della Borsa merci.

Art. 29.

Nel caso di domanda di svincolo di cauzione, a sensi dell'art. 59 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, ne inserisce l'avviso in succinto:

a) sul giornale del Consiglio stesso per i propri comunicati;

b) in un giornale cittadino che vorrà, di volta in volta, fissare a sua discrezione.

Art. 30.

Gli onorari dovuti ai mediatori iscritti vengono stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia, il quale provvede inoltre a stabilirli per tutte le funzioni pubbliche riservate ai mediatori iscritti e per le operazioni di esecuzioni coattive dei contratti di Borsa.

Art. 31.

Gli operatori iscritti assumeranno, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione, il proprio domicilio legale presso il Sindacato.

Art. 32.

L'agente di borsa può essere autorizzato dal Consiglio provinciale dell'economia di avvalersi dell'opera di non più di due rappresentanti i quali potranno, non più di uno per volta, anche sostituirlo nel recinto delle grida, quando esso agente di borsa non sia presente.

La domanda di autorizzazione di cui sopra, stesa su carta da bollo, deve essere presentata al Consiglio provinciale dell'economia di Bologna corredata da speciale procura dell'agente di borsa e dai documenti relativi alla immunità penale, alla maggiore età, al godimento dei diritti civili e politici ed alla notoria moralità e correttezza commerciale attestata da una accreditata casa di commercio; documenti tutti riflettenti le persone per cui viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 33.

Il Consiglio provinciale dell'economia può ammettere, in deroga transitoria all'art. 16 del presente regolamento, a negoziare nel recinto delle grida, per le varie sezioni della Borsa merci, limitatamente al primo quinquennio di applicazione del regolamento interno delle singole sezioni della Borsa, i commercianti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio del commercio nel ramo da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente regolamento; esercizio comprovato dalla iscrizione nel registro delle ditte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno;

b) immunità penale, da comprovare mediante certificato penale del casellario giudiziale;

c) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

d) notoria moralità e correttezza commerciale attestata da una accreditata casa di commercio.

Art. 34.

La misura della cauzione delle persone ammesse, a norma dell'articolo precedente, è stabilita dal regolamento speciale delle singole sezioni della Borsa merci.

Art. 35.

Le persone rappresentanti le ditte ammesse ai recinto delle grida ai termini dell'art. 33, possono usufruire di quanto esposto all'art. 32.

CAPO IV.

Del Sindacato — *A*) Costituzione.

Art. 36.

Presso la Borsa merci di Bologna, a senso degli articoli 31 e 33 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è istituito un Sindacato degli agenti della Borsa merci.

Art. 37.

Per quanto dispone l'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, si determina:

1° che il numero dei componenti del Sindacato varia da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, e precisamente:

di 3 quando il numero degli agenti iscritti vari da sei a dieci;

di 5 quando il numero degli agenti iscritti vari da undici a quindici;

di 7 quando il numero degli agenti iscritti vari da sedici a venti;

di 9 quando il numero degli agenti iscritti superi i venti;

vige, a sensi dell'art. 64 dello stesso regolamento, la Commissione del listino composta di tre membri, quando il numero degli agenti iscritti è inferiore a sei;

2° che ogni agente della Borsa merci, all'atto della elezione, ha facoltà di votare per i due terzi del numero degli agenti iscritti in ruolo;

3° - 4° che le norme per il funzionamento del Sindacato e quelle per la polizia delle riunioni di Borsa sono contemplate nel presente regolamento.

Art. 38.

A norma degli articoli 65 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia convoca l'assemblea generale degli agenti della Borsa merci per la nomina dei membri del Sindacato mancanti o scaduti, entro il mese di novembre. L'avviso di tale convocazione viene affisso in Borsa almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Art. 39

Il delegato della Deputazione, secondo i dettami dell'articolo 65 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, presiede la suddetta assemblea. Funge da segretario il funzionario del Consiglio provinciale dell'economia addetto alla Borsa merci, o, in sua assenza, un agente di borsa presente, nominato dal presidente dell'assemblea.

Art. 40.

L'assemblea, convocata per la nomina del Sindacato, non può occuparsi di altro oggetto; e nella sala di riunione non possono intervenire che gli agenti di borsa iscritti.

Art. 41.

Il presidente dell'assemblea deve quindi provvedere:

a) alla costituzione del seggio, nominando, fra gli agenti intervenuti, due scrutatori;

b) a dichiarare aperta la votazione;

c) alla raccolta, per appello nominale, delle schede.

La votazione rimane aperta un'ora, durante la quale si procede alla raccolta delle schede di coloro che non abbiano risposto al primo appello. Trascorsa l'ora il presidente dichiara chiusa la votazione e, coadiuvato dai due scrutatori e dal segretario, procede allo spoglio.

Art. 42.

Entro il termine di tre giorni dalla avvenuta elezione, il presidente dell'assemblea deve disporre alla pubblicazione del nome degli eletti nei locali della Borsa.

Il processo verbale dell'assemblea, redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso, viene depositato, insieme con le schede, presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 43.

Il Sindacato permane validamente costituito quando restino in carica almeno tre membri.

Art. 44.

Il Sindacato elegge nel suo seno, a termini dell'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il presidente che è il legale rappresentante del Sindacato stesso ed un vice presidente il quale assume la presidenza in assenza del titolare.

Qualora mancasse anche il vice presidente, assumerà la presidenza il membro con maggiore anzianità di carica, o, in caso di parità, il più anziano d'età.

Art. 45.

Il Sindacato, convocato dal presidente, o da chi eventualmente ne fa le veci, si aduna nei locali della Borsa.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti, quello del presidente determina la preponderanza.

Nelle deliberazioni riguardanti questioni personali, la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto, e qualora un membro del Sindacato si trovi soggetto al giudizio dello stesso per qualche vertenza, esso dovrà astenersi dal prendere parte a qualunque deliberazione al riguardo.

Art. 46.

A cura del segretario sarà steso su apposito libro il processo verbale di ogni riunione di Sindacato. Esso verbale, sottofirmato dal presidente e dallo stesso segretario, viene, di regola, letto ed approvato nella susseguente riunione; nel caso tuttavia di deliberazione di carattere urgente, esso può venire approvato seduta stante.

Il Sindacato provvede inoltre alla trasmissione di una copia di ciascun processo verbale al Consiglio provinciale dell'economia ed alla Deputazione di borsa.

B) Funzioni del Sindacato.

Art. 47.

Spettano al Sindacato, oltre alle funzioni contemplate dall'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272, i provvedimenti di ordine interno che si riferiscono alle giornaliere contrattazioni delle merci e che non siano specificatamente contemplate dal regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e dal presente regolamento.

Il presidente può autorizzare membri del Sindacato delegando ad essi le funzioni del Sindacato stesso presso ogni sezione di cui è costituita la Borsa. I delegati dovranno in tal caso fare pervenire al presidente rapporti periodici sulla loro attività.

Art. 48.

Il Sindacato ha facoltà di richiedere ad ogni agente della Borsa merci qualsiasi chiarimento sulle operazioni da lui concluse in Borsa.

Art. 49.

Il Sindacato esercita le sue funzioni tanto collettivamente quanto a mezzo di una delegazione di turno composta di tre dei suoi membri e, in entrambi i casi, può deliberare in merito anche ai provvedimenti di cui all'articolo 32, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 50.

Il Sindacato dovrà tenere, oltre alla collezione ordinata e completa dei processi verbali delle sue adunanze:

a) un protocollo su cui siano registrate tutte le lettere che riceve e che spedisce, in ordine di data, e copia di tutte le lettere, certificati e dichiarazioni che rilascia;

b) un libro giornale legalmente autenticato donde risultino le operazioni compiute alle grida nei termini voluti dal presente regolamento;

c) un libro che riproduca esattamente i prezzi pubblicati nel listino;

d) un ruolo degli agenti della Borsa merci, delle ditte commerciali ammesse a termini dell'art. 33 del presente regolamento, nonchè dei loro rappresentanti autorizzati;

e) un libro che porti annotazione di tutti i provvedimenti presi dal Sindacato nei riguardi degli operatori ammessi alle grida.

Art. 51.

La Deputazione della Borsa merci deve esaminare e vistare, almeno ogni trimestre, i libri ed i verbali del Sindacato della Borsa.

Art. 52.

Le cariche di componenti del Sindacato e di membro della Deputazione sono assolutamente incompatibili fra di loro.

TITOLO IV.

DELLE CONTRATTAZIONI NELLA BORSA MERCI.

Art. 53.

Nei riguardi delle contrattazioni nella Borsa merci, i regolamenti speciali delle singole sezioni devono stabilire:

a) le merci da ammettere alla contrattazione;

b) i tipi, le qualità e le condizioni di essa merce;

c) le caratteristiche basi di tali merci;

d) le norme per disciplinare le contrattazioni a contante e a termine;

e) l'unità di contratto: lotto e relativa entità;

f) gli abbuoni consentiti per difetto o per eccesso di tali requisiti;

g) tutte le formalità di constatazione e di valutazione.

Art. 54.

Sono ammessi alla contrattazione delle merci di cui all'articolo precedente, entro l'apposito recinto delle grida, esclusivamente:

a) gli agenti della Borsa merci di cui all'art. 16 del presente regolamento;

b) i delegati delle ditte ammesse a termine dell'art. 33 dello stesso regolamento;

c) i rappresentanti autorizzati delle persone di cui ai due precedenti comma, ammessi a termine degli articoli 32 e 35 del presente regolamento.

Non è per nessun motivo permesso di trattare gli affari a voce alta al di fuori del recinto delle grida.

Tanto l'apertura, quanto la chiusura della Borsa sono annunziate da appositi segnali.

Art. 55.

La Deputazione sopraintende alla disciplina dei recinti della Borsa. Essa pronuncia l'allontamento o l'eventuale esclusione, a norma di legge, di coloro che contravvengono alle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 56.

L'operatore che domanda od offre merci alle grida deve specificare, nei termini consuetudinari, tanto il prezzo quanto il numero dei lotti offerti o domandati, quanto, infine, il termine della contrattazione. La sola grida del prezzo e del termine sotto intende l'offerta o la richiesta di un solo lotto di merce.

Art. 57.

Su proposta del Sindacato e sentito il parere della Deputazione di Borsa, il Consiglio provinciale dell'economia delibera l'ammissione delle singole qualità di merci alla quotazione nel listino ufficiale, determinandone inoltre il corrispondente diritto di mediazione.

Art. 58.

Contro gli inadempienti agli obblighi, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, la controparte può chiedere la esecuzione coattiva dei contratti. Allo scopo di curare l'adempimento e per garantire la esecuzione dei contratti, è istituita una Cassa di garanzia secondo quanto specificato nel titolo VI del presente regolamento.

TITOLO V.

PERIZIE ED ARBITRATI.

Art. 59.

La Borsa merci di Bologna, per la esecuzione delle operazioni in essa concluse e per il regolamento delle eventuali differenze, si vale dell'Istituto delle perizie e degli arbitrati. L'Istituto è costituito e controllato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consiglio direttivo di tale Istituto risulta formato dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia, in veste di presidente di diritto, da un vice presidente e da tre membri, tutti nominati dal Consiglio provinciale dell'economia di Bologna.

Art. 60.

Esso Istituto assolve alle funzioni di prevenire, mediante le perizie, di dirimere e di comporre, mediante gli arbitrati irrituali, tutte le contestazioni e tutte le controversie che eventualmente possono insorgere nell'effettuazione dei contratti conclusi in Borsa, a norma di quanto disposto nei regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa merci.

Art. 61.

Sono qualificati periti della Borsa merci, coloro il cui nome risulta iscritto sugli appositi albi speciali formati dal Consiglio provinciale dell'economia per ogni tipo di merce ammessa alla contrattazione.

Art. 62.

Per l'iscrizione sugli albi di cui all'articolo precedente, l'aspirante a perito deve presentare, al Consiglio provinciale dell'economia, regolare domanda in bollo, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Consiglio provinciale dell'economia dal quale risulti l'esercizio dell'industria o del commercio nel ramo per cui chiede la iscrizione, a datare da almeno un triennio;

b) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato comprovante la residenza stabile in uno dei Comuni della provincia di Bologna;

e) certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 45 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, comprovante la immunità penale e la capacità civile;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica;

g) lettera di accreditamento rilasciata da due ditte di notoria importanza nel ramo, iscritte presso il Consiglio provinciale dell'economia, attestante tanto la moralità e la correttezza commerciale del richiedente, quanto la sua competenza specifica.

Art. 63.

Il Consiglio provinciale dell'economia, delibera a discrezione sulla ammissione dei periti e provvede alla iscrizione del nome degli ammessi sul relativo albo.

Gli iscritti di cui al precedente comma vengono inoltre, d'ufficio, compresi nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari presso il Consiglio provinciale dell'economia di Bologna.

Art. 64.

Agli effetti delle radiazioni e delle altre punizioni disciplinari, per gli iscritti sull'albo speciale della Borsa merci, valgono le norme esposte dall'apposito regolamento del ruolo dei periti industriali, commerciali ed agrari, approvato con decreto Ministeriale 18 dicembre 1915.

Entro tre giorni dall'avvenuta radiazione, il Consiglio provinciale dell'economia deve darne notificazione all'interessato.

Art. 65.

La funzione del perito è obbligatoria. Il perito della Borsa merci che rifiuti l'incarico o che non assolva per tre volte consecutive senza giustificato motivo, le funzioni di perito o di arbitro, è passibile di cancellazione dall'albo speciale.

Art. 66.

Tutte le consegne dei lotti di merce contrattati in Borsa, debbono essere accompagnate dai relativi certificati peritali rilasciati dal presidente dell'Istituto delle perizie e degli arbitrati, in base al verbale di perizia steso e sottofirmato dal perito o dal collegio dei periti, dall'Istituto stesso all'uopo incaricato.

Il presidente dell'Istituto delle perizie e degli arbitrati, ad ogni singola richiesta, nomina un perito o un collegio di periti, a norma delle disposizioni contenute nel regolamento speciale delle singole sezioni della Borsa, sorteggiandolo fra quelli di turno, o, in difetto, fra i supplenti.

Art. 67.

La nomina dei periti di turno è segreta. I periti che siano chiamati a periziare una partita in merito alla quale abbiano un qualsiasi interesse, sono tenuti a darne immediato avviso al presidente dell'Istituto, perchè possa tosto provvederne la sostituzione.

Art. 68.

Tanto chi ritira, quanto chi consegna la merce, può, entro il termine e con le modalità fissate da ciascun regolamento interno delle singole sezioni della Borsa merci, opporre appello alla perizia eseguita dal perito o dal collegio dei periti, ricorrendo al presidente dell'Istituto dell'arbitrato.

Art. 69.

Gli arbitrati, che sempre vanno intesi come amichevoli composizioni di controversie e di contestazioni, vengono eseguiti dal collegio arbitrale composto di tre membri regolarmente iscritti sull'albo speciale dei periti e precisamente designati:

a) uno dal richiedente l'arbitrato;

b) uno dalla contro parte;

c) uno, che per altro fungerà da presidente del collegio, dal presidente dell'Istituto delle perizie e degli arbitrati.

Esso collegio si aduna entro il minor tempo possibile, e, dopo riesame e nuova perizia della merce, secondo le norme dettate dai singoli regolamenti interni delle sezioni della Borsa, emette un lodo arbitrale, in base al quale il presidente dell'Istituto rilascia il certificato di arbitrato.

Art. 70.

I lodi arbitrali emessi dai collegi arbitrali di Borsa sono inappellabili, e i relativi certificati arbitrali sono definitivi.

Art. 71.

I regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa merci devono stabilire le necessarie norme nei riguardi:

a) della fissazione dei turni;

b) dello svolgimento e delle operazioni di perizia;

c) dello svolgimento e delle operazioni di arbitrato;

d) degli orari delle perizie e degli arbitrati.

TITOLO VI.

DELLA CASSA DI GARANZIA.

Art. 72.

Tutti i contratti conclusi in Borsa, a sensi del presente regolamento e dei regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa merci, debbono essere registrati presso l'apposita Cassa di garanzia della Borsa merci.

Essa Cassa è un ente autonomo, disciplinato e retto da uno statuto e da un apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale dell'economia e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 73.

Scopi della istituzione della Cassa di garanzia sono:

a) garantire la esecuzione ed il buon fine di tutti i contratti conclusi nella Borsa merci, avocando essa a sè il diritto di esecuzione coattiva di cui all'art. 58 del presente regolamento;

b) effettuare le compensazioni dei contratti conclusi in Borsa qualora registrati al nome di un medesimo operatore tanto in compera quanto in vendita, per le stesse quantità e tipi di merce, per analogo termine e non ne sia stata richiesta la esecuzione;

c) provvedere a tutte le operazioni relative ai contratti stessi secondo quanto disposto nei regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa;

d) di essere depositaria dei depositi di garanzia, nonchè delle differenze richieste ad ulteriore garanzia in conseguenza della variazione dei prezzi delle merci;

e) provvedere alla liquidazione di tutti i contratti alle relative scadenze.

Art. 74.

La Cassa di garanzia per la Borsa merci di Bologna è retta da un Consiglio di amministrazione costituito da sette a quindici membri, dei quali: da due a cinque proposti dal Consiglio provinciale dell'economia di Bologna; da uno a due rispettivamente dalla Deputazione di Borsa e dal Sin-

dacato. I membri eletti su proposta delle autorità di Borsa, rappresenteranno, in seno al Consiglio, tutte le sezioni della Borsa merci.

Art. 75.

Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente tra i membri proposti dal Consiglio provinciale dell'economia ed il vice presidente. Entrambe queste nomine debbono essere approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 76.

Il Consiglio provvede alla nomina di un direttore al quale viene affidata, a norma del regolamento speciale della Cassa, la gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa, della Cassa stessa. Il direttore prende parte alle riunioni del Consiglio.

La nomina, la revoca del direttore ed i suoi emolumenti, debbono essere ratificati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 77.

La deliberazione relativa allo scioglimento della Cassa di garanzia non è valida, se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 78.

La registrazione è obbligatoria per tutti i contratti conclusi in Borsa e cioè:

a) fra due operatori iscritti nei ruoli di cui agli articoli 16 e 33 del presente regolamento;

b) fra un operatore iscritto ed uno non iscritto, con l'intervento per questo ultimo di un agente della Borsa merci;

c) fra due operatori non iscritti con l'intervento dei rispettivi agenti della Borsa merci.

Nei casi *b*) e *c*) l'agente della Borsa resta sempre responsabile verso la Cassa per il contraente non iscritto da lui presentato per ogni differenza che eventualmente possa sorgere e risultare a favore della Cassa in seguito ad inadempienze del contraente stesso. E' al riguardo fatta eccezione per le ditte, per le quali la Cassa di garanzia rinuncia a detta estensione di garanzia e che sono comprese in un apposito elenco approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato all'albo della Cassa medesima.

Art. 79.

La registrazione dei contratti presso la Cassa di garanzia deve essere effettuata nei termini fissati dai regolamenti speciali di ogni sezione della Borsa merci e dal regolamento interno della Cassa.

La Cassa ha facoltà, con decisione del Consiglio di amministrazione, di rifiutare la registrazione di contratti, secondo le norme del su citato regolamento interno.

A tali contratti, tuttavia, resta la piena efficacia giuridica a sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Contro gli operatori iscritti che non adempiono all'obbligo della registrazione dei contratti presso la Cassa di garanzia, la Deputazione di Borsa, sentito il parere del Sindacato, applica, a sua discrezione, i provvedimenti disciplinari che potranno essere:

1° richiamo verbale e scritto;
2° sospensione delle contrattazioni;
3° espulsione dai locali della Borsa.

Art. 80.

La Cassa di garanzia ha facoltà, su proposta dell'operatore iscritto, di registrare i contratti quando anche non siano firmati dall'operatore non iscritto. Tuttavia il fissato bollato firmato dal contraente non iscritto, deve pervenire alla Cassa non oltre il quinto giorno dalla stipulazione del contratto, a cura dell'agente di borsa, il quale resta nel frattempo responsabile verso la Cassa dell'esecuzione del contratto.

Art. 81.

Il regolamento speciale della Cassa di garanzia deve stabilire:

a) l'ammontare dei depositi originali per ogni lotto delle merci ammesse alle contrattazioni;

b) l'ammontare delle differenze per le variazioni dei prezzi di quotazione delle merci;

c) la procedura ed i termini per i relativi versamenti;

d) l'ammontare dei diritti fissi da versare alla Cassa all'atto della registrazione di ogni contratto.

Art. 82.

Il Consiglio di amministrazione, a sensi delle norme prescritte nel regolamento speciale della Cassa, ha facoltà, qualora si verifichino particolari condizioni del mercato, di portare modificazione alle misure dei depositi originari e delle differenze, previa approvazione del Consiglio provinciale dell'economia, il quale deve per altro accertarsi ad attestare l'esistenza delle sopracitate speciali condizioni. Le modificazioni di cui al comma precedente debbono essere rese pubbliche mediante affissione all'albo della Borsa prima dell'apertura delle operazioni ed entrano in vigore il giorno successivo a quello di notificazione. Esse vengono applicate a tutti i contratti in corso.

Le modificazioni della misura dei diritti fissi di registrazione debbono pure essere pubblicati in Borsa almeno due giorni prima della effettuazione, e vengono anche esse deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e ratificate dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 83.

Tutti i versamenti alla Cassa di garanzia vengono effettuati in contanti e sono infruttiferi. Il deposito originario non è rimborsabile se non alla liquidazione del contratto, sia per consegna o ritiro della merce, sia per compensazione.

Le differenze depositate a garanzia di variazioni di prezzo vengono man mano rimborsate al verificarsi di altre variazioni di prezzo che eliminino le ragioni del deposito complementare.

TITOLO VII.

DELL'ACCERTAMENTO DEI CORSI DEI LISTINI.

Art. 84.

Gli operatori iscritti, siano essi agenti della Borsa merci o delegati delle ditte ammesse a termine dell'art. 33 del presente regolamento, hanno l'obbligo — a sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 46 del relativo regolamento — della denuncia di tutti i contratti conclusi durante la riunione ufficiale della Borsa merci.

Essa denuncia, stesa su appositi moduli del formato stabilito dal Sindacato, deve essere consegnata al funzionario del Consiglio provinciale dell'economia addetto alla Borsa merci subito dopo il segnale di chiusura delle contrattazioni ufficiali e non mai oltre il termine di mezz'ora, e deve

altresì fornire esatte indicazioni sulla qualità e sul tipo della merce, sulla quantità, sul prezzo e sul termine.

Tanto il Consiglio provinciale dell'economia, quanto la Deputazione di Borsa hanno la facoltà di richiedere al denunciante la presentazione dei libri per una eventuale verifica sull'esattezza e sulla veridicità delle dichiarazioni.

Art. 85.

La segreteria del Sindacato cura la registrazione di tutti i prezzi effettivi operati alle grida, ed inoltre di quelli di apertura e di chiusura, tanto se realmente effettuati, quanto se nominali.

Sono considerati di apertura i prezzi operati nei primi dieci minuti di contrattazione e di chiusura quelli operati negli ultimi dieci minuti.

I prezzi di cui ai commi precedenti debbono essere pubblicati nei locali della Borsa su di apposite tabelle. In apertura ed in chiusura, in difetto di prezzi effettivi, vengono registrati i prezzi medi fra il massimo prezzo offerto ed il minimo richiesto.

Art. 86.

Ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è demandato al Sindacato, in apposite sedute, l'accertamento dei prezzi e la formazione del relativo listino ufficiale. Alle riunioni in parola sono solamente ammessi i membri del Sindacato, quelli della Deputazione ed il funzionario del Consiglio provinciale dell'economia addetto alla Borsa.

Il deputato di turno ha obbligo di intervento.

Art. 87.

Il funzionario del Consiglio provinciale dell'economia addetto alla Borsa merci dovrà effettuare lo spoglio delle pervenute dichiarazioni a sensi degli articoli 18 e 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e trascriverne i dati su di una apposita tabella che sarà posta a disposizione degli intervenuti.

Quando sorga un dubbio su di un prezzo notificato sulla tabella, tanto il deputato di turno, quanto i singoli membri del Sindacato, possono richiedere al funzionario di Borsa la visione della scheda originale.

Il Sindacato ha inoltre facoltà, ai sensi dell'art. 19 della legge 20 marzo 1913, n. 272, di richiedere ai dichiaranti le prove documentate della esattezza delle loro dichiarazioni e di prendere, se del caso, i provvedimenti da esso articolo di legge citati.

Art. 88.

Per l'accertamento e per le dichiarazioni dei prezzi si deve tenere conto esclusivamente dei contratti che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) si tratti di merci ammesse alle quotazioni ufficiali a norma dei regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa merci;

b) che essi contratti siano stati conclusi durante il periodo delle contrattazioni alle grida;

c) si riferiscano a partite di merci non inferiori ad un lotto, unità di contrattazione stabilita dai regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa merci.

Art. 89.

Il listino dei prezzi di cui all'art. 86 del presente regolamento viene compilato in ogni giorno in cui hanno luogo le contrattazioni ufficiali di Borsa.

L'originale del listino è firmato dal presidente del Sindacato e resta agli atti presso la segreteria del Sindacato medesimo, la quale deve provvedere a trasmettere copia del listino stesso al Consiglio provinciale dell'economia ed alla Deputazione di Borsa.

Art. 90.

Tutte le dichiarazioni di contratti debbono essere trasmesse in giornata al Consiglio provinciale dell'economia ed ivi essere conservate per due anni.

Art. 91.

L'accertamento dei prezzi di liquidazione verrà provveduto dal Sindacato secondo i regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa.

Art. 92.

Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia, nella formazione del listino settimanale dei prezzi delle merci e delle derrate sulla piazza di Bologna, per tutte quelle merci e per tutte le qualità e tipi che il Consiglio provinciale dell'economia reputerà opportuno, dovrà attenersi ai prezzi pubblicati nei listini di Borsa per quanto concerne i tipi di merce ammessi alle quotazioni ufficiali, ed ha facoltà di richiedere al Sindacato di Borsa un competente parere nei riguardi dei prezzi dei tipi di merce e delle merci non ammesse alle quotazioni ufficiali. Tale parere espresso dal Sindacato a maggioranza d'intervenuti dovrà indicare i prezzi verificatisi od ottenuti per informazione sulla piazza di Bologna durante la settimana.

TITOLO VIII.

Tassa sui contratti in Borsa.

Art. 93.

Sui contratti conchiusi in Borsa è dovuta una tassa da corrispondersi con redazione dei contratti stessi su appositi fissati bollati secondo le vigenti disposizioni di legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

a) contratti a contanti e a termine fra persone ammesse a negoziare alle grida, per ciascuna parte, L. 0,10;

b) contratti a contanti:

1° conchiusi direttamente fra contraenti, per ciascuna parte, L. 1,20;

2° conchiusi con intervento di persone ammesse alle grida, per ciascuna parte, L. 0,60;

c) contratti a termine:

1° conchiusi direttamente fra contraenti, per ciascuna parte, L. 2,40;

2° conchiusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, per ciascuna parte, L. 1,20.

Art. 94.

I fissati bollati risultano composti da due parti: l'una contrassegnata dall'iniziale « C » e serve per le denuncie delle compere; l'altra dalla iniziale « V » e serve per la denuncia delle vendite.

Ogni dichiarazione deve essere sottofirmata dai contraenti e dall'agente della Borsa e deve portare l'indicazione:

a) della data del contratto;

b) della merce e del tipo di merce cui si riferisce il contratto;

c) del termine per l'esecuzione del contratto.

Le denuncie debbono riferirsi ad un solo lotto ed essere compilate in base ad un unico prezzo, sia di compera, sia di vendita, quando anche l'agente di borsa operi a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio. Sugli stessi fissati, a parte, devono essere esposti i diritti di mediazione.

L'agente di borsa ha diritto alla restituzione della tassa eventualmente anticipata per conto di un proprio cliente.

Art. 95.

La liquidazione coattiva a sensi e per gli effetti degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, viene estesa, a richiesta della controparte, al contraente che non ottemperi alla consegna o che non faccia pervenire tempestivamente all'altro contraente od operatore inscritto la parte del fissato bollato che loro spetta.

Art. 96.

Le controversie sorte in applicazione od in dipendenza di affari conchiusi in Borsa non riferentisi alle qualità delle merci, possono, dalle parti, essere rimesse al Sindacato per un amichevole componimento. In caso di mancato accordo, le controversie stesse vengono deferite alla Deputazione di Borsa, la quale procederà alla definizione per mezzo di una apposita Commissione presieduta da un membro della Deputazione e composta da un membro del Sindacato e da un operatore inscritto scelto dal presidente della Deputazione.

Art. 97.

L'agente della Borsa merci notifica al Sindacato tanto le inadempienze da lui constatate, quanto le mancanze di pagamento da parte di un contraente delle competenze dovutegli a titolo di mediazione per affari conchiusi in Borsa, a suo mezzo.

Dopo gli accertamenti del caso, il Sindacato ne riferisce alla Deputazione di Borsa per gli opportuni provvedimenti a carico dell'inadempiente, e, nello stesso tempo, emette certificato di credito a carico dell'inadempiente medesimo ed a favore dell'agente della Borsa.

TITOLO IX.

VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA.

Art. 98.

La vendita di merce all'asta pubblica spetta al Sindacato al quale il venditore dovrà far pervenire domanda per iscritto.

Il Sindacato delegherà per tale oggetto uno dei mediatori inscritti che dovrà indicare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'asta, stabilirne il giorno e l'ora, compiere tutti gli uffici relativi all'operazione e compilare il conto di liquidazione.

Art. 99.

L'avviso dell'asta verrà pubblicato in Borsa almeno due giorni prima della riunione di Borsa in cui deve aver luogo l'asta.

Prima della pubblicazione, il venditore all'asta dovrà comprovare, mediante regolari documenti, di avere effettuato il deposito della merce e dei documenti rappresentativi di essa e dovrà aver versato al Sindacato la tassa di mediazione che sarà riscossa quando anche l'asta vada deserta.

Art. 100.

Le aste hanno luogo nella Borsa merci.

Una offerta sarà considerata accettata, e quindi perfezionato il contratto, quando sia stata per tre volte ripetuta dal banditore.

Il regolamento della operazione deve essere fatto nello stesso giorno in cui l'asta ha luogo ed il conto di liquidazione, firmato dal presidente del Sindacato, deve essere trascritto e conservato in uno speciale registro da tenersi a cura del Sindacato stesso.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 101.

Nei locali della Borsa merci si deve tenere un contegno corretto e dignitoso.

Coloro che in qualsiasi modo disturberanno la tranquillità ed il decoro delle riunioni della Borsa o non si atterranno alle disposizioni di legge, di regolamento o delle autorità di Borsa saranno passibili di provvedimenti da pronunziarsi dalla Deputazione a termine dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 102.

Gli autori di danni materiali ai locali della Borsa ne saranno tenuti responsabili e resteranno esclusi dalla Borsa stessa finchè non li abbiano risarciti.

Art. 103.

Qualunque membro del Sindacato o della Commissione del listino (qualora essa sussista a termine dell'art. 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272), che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni, decade d'ufficio.

Il presidente del Sindacato o della Commissione ha facoltà di accordare congedi.

Art. 104.

Qualora il Consiglio provinciale dell'economia o la Deputazione, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272, traessero dall'esame dei libri o da altri elementi il convincimento che un operatore abbia dissimulato delle operazioni o propagate notizie tendenziose atte a pregiudicare il normale svolgimento delle operazioni, avranno facoltà di pronunciare, senza pregiudizio della denuncia all'autorità giudiziaria:

a) la esclusione temporanea o definitiva dalla Borsa;

b) la radiazione dal ruolo dei pubblici mediatori.

In questo ultimo caso il provvedimento deve essere esclusivamente deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 105.

Senza obbligo di avviso o di costituzione di mora è ritenuto *inadempiente* colui il quale non adempia nei termini prescritti dal presente regolamento e dai regolamenti interni delle singole sezioni della Borsa merci, a ciascuno dei seguenti obblighi:

a) tempestiva restituzione dei fissati bollati;

b) versamento dei depositi a garanzia delle eventuali differenze;

c) tempestive consegne di merci;

d) tempestivi ritiri e pagamenti di merci;

e) regolamento dei compensi e di ogni altra operazione stabilita dalla regolamentazione di Borsa.

Il Sindacato di Borsa a cui viene notificata l'inadempienza, agisce a sensi degli articoli 95 e 97 del presente regolamento per la liquidazione coattiva dell'operazione.

Art. 106.

L'inadempienza di un operatore non inscritto dà diritto all'agente della Borsa che abbia agito in conformità a quanto esposto nell'art. 78 del presente regolamento, di far constatare l'inadempienza stessa nei termini esposti all'articolo precedente.

Art. 107.

La notoria insolvenza, il fallimento, la liquidazione giudiziaria o la dichiarazione da parte dell'operatore di impossibilità di adempiere ai propri impegni o di pagare, produce, dietro ordine del Sindacato e mediante avviso pubblicato nei locali della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso dell'operatore medesimo, senza preventiva messa in mora, diffida od altra qualsiasi modalità.

Tale liquidazione viene effettuata in base ai prezzi ufficiali di Borsa del giorno successivo a quello di emissione dell'ordinanza.

Le condizioni di rescissione dei contratti a premio vengono regolate dal Sindacato, il quale ne determina pure i conseguenti danni.

Gli interessati chiudono i loro conti con gli inadempienti e presentano il rendiconto al Sindacato, il quale, fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive procede al riparto fra i creditori di Borsa e rilascia un certificato di credito per le eventuali rimanenze passive, a norma degli articoli 11 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 108.

La Deputazione di Borsa, su proposta del Sindacato e a richiesta degli interessati, è autorizzata, ove gravi necessità lo richiedano, a stabilire una proroga alle consegne da applicare ad un operatore o ad un gruppo di operatori, qualora si abbia a verificare un incendio od altro sinistro alle merci od ai magazzini ove esse sono depositate.

Art. 109.

Qualsiasi causa di ordine generale che provochi l'ordine di sospensione delle contrattazioni di Borsa determina la liquidazione di diritto di tutti i contratti in corso — compresi quelli a premio — purchè di data precedente a quella dell'applicazione del relativo provvedimento.

Tale liquidazione verrà eseguita in base alla media dei prezzi di chiusura degli ultimi otto giorni di Borsa, e verrà eziandio applicata anche ai contratti per i quali sia stata eseguita la messa a disposizione della Cassa di garanzia, senza che questa abbia provveduto al suo trasferimento al compratore giusta le norme dei regolamenti interni delle singole sezioni.

In questo caso la Cassa di garanzia provvederà alla restituzione della messa a disposizione della merce al venditore che l'aveva effettuata.

Art. 110.

Qualsiasi variazione superiore all'importo di una lira-oro od alla sua parità in carta sul regime doganale italiano, tanto in esportazione, quanto in importazione, delle merci ammesse alle contrattazioni ufficiali presso la Borsa merci di Bologna, determina la liquidazione di tutti i contratti in corso — ivi compresi quelli a premio — riferentisi alle merci oggetto del provvedimento doganale, sulla base della media dei prezzi di chiusura dei due giorni precedenti a quello di applicazione del provvedimento modificativo, purchè non sia ancora stata eseguita la messa a disposizione della merce alla Cassa di garanzia da parte del venditore.

Art. 111.

I casi previsti dai due articoli precedenti determinano anche l'annullamento di diritto delle richieste di ritiro di merci in corso avanzate dai compratori a sensi delle disposizioni dei regolamenti speciali delle singole sezioni della Borsa.

I contratti su cui era stato esercitato il diritto di ritiro, saranno parimenti sottoposti alla liquidazione di diritto nei termini stabiliti dal secondo capoverso dei due precitati articoli.

Art. 112.

Il Sindacato di Borsa determina il prezzo base per la liquidazione dei contratti di cui all'art. 109 e seguenti del presente regolamento nello stesso giorno in cui è applicato il provvedimento della sospensione a tempo indeterminato delle contrattazioni od è resa nota la variazione del regime doganale.

Il prezzo di liquidazione viene pubblicato subito dopo la sua determinazione nei locali della Borsa.

Art. 113.

Le disposizioni di cui agli articoli 109 e seguenti del presente regolamento vengono applicate ai contratti regolarmente registrati presso la Cassa di garanzia.

Art. 114.

Ad ogni effetto di legge l'operatore che compie operazioni nella Borsa merci di Bologna, elegge il proprio domicilio in Bologna.

Art. 115.

L'affissione nei locali della Borsa di qualsiasi provvedimento di carattere generale riflettente le operazioni di Borsa, intende regolarmente notificare i provvedimenti stessi agli operatori medesimi.

Art. 116.

Nei locali della Borsa merci debbono essere costantemente affissi:

a) una copia del presente regolamento;

b) una copia dei singoli regolamenti delle sezioni;

c) una copia del regolamento della Cassa di garanzia;

d) l'elenco dei componenti della Deputazione e del Sincato di Borsa;

e) il ruolo degli agenti della Borsa;

f) l'elenco delle ditte ammesse alle grida a termine dell'art. 33;

g) il ruolo dei periti della Borsa merci.

Art. 117.

Per quanto non è esplicitamente stabilito dal presente regolamento hanno vigore le disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè i provvedimenti di volta in volta emanati dal Consiglio provinciale dell'economia e dalle autorità di Borsa.

Approvato dal Consiglio di presidenza nella tornata del 26 luglio 1930 - Anno VIII.

Il segretario: M. MEDICI. *Il prefetto presidente*: G. GUADAGNINI.

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(5374)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 100 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Antonio, figlio di Giuseppe e della fu Maria Luxich, nato a Pedena di Pisino il 12 settembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirol Giovanna di Antonio e di Maria Scabich, nata a Gallignana il 25 febbraio 1887; al padre Floricich Giuseppe fu Giovanni e fu Domenica Zatcar, nato a Pedena il 2 aprile 1843; ed ai figli nati a Pedena: Antonio, il 13 febbraio 1908; Giovanni, il 15 marzo 1920; Antonia, il 14 gennaio 1914, e Francesco, il 17 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4547)

N. 42 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zwech Rodolfo fu Michele Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annesi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zwech Rodolfo del fu Michele Giuseppe e della fu Antonia Sandalj, nato a Pola, il 2 luglio 1871, residente a Pola, via Inghilterra n. 21, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zwech in « Vecchi ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Nicoletta Suffich di Paolo e di Maria Dellapietra, nata a Rovigno il 5 ottobre 1886, ed al figlio Corrado, nato a Pola il 23 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4549)

N. 57 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vidulich dott. Eugenio fu Venanzio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annesi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vidulich dott. Eugenio fu Venanzio e di Gabriella Antonia Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 17 dicembre 1880, residente a Parenzo, viale Regina Elena, di condizione giudice, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Vidulis ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ada Gordini fu Luigi e di Giulia Malevolti, nata a Firenze il 30 aprile 1889 ed alla figlia Maria Gabriella, nata a Pola il 16 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4550)

N 66. S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Salich Innocente fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annesi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Salich Innocente del fu Giovanni e di Marin Agnese, nato a Momiano di Buie il 5 dicembre 1876 e residente a Capodistria, via Santorio Santorio, di condizione scalpellino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Salich in « Salis ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bassanese Angiolina fu Luca e fu Ritter Antonia, nata a Momiano il 16 dicembre 1876; alla figlia Carmela, nata a Trieste il 23 agosto 1903; ed alle figlie nate a Capodistria: Amelia, il 23 giugno 1907; Gemma, il 9 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1929 Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4553)

N. 74 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Srebernich Matteo fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annesi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Srebernich Matteo, del fu Giovanni e della fu Filomena Druscovich, nato a Ceppi di Portole, addì 8 dicembre 1869, residente a Buie, di condizione R. cancelliere di Tribunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Srebernich in « Argentini ».

Con la presente deteminazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Battig Anna fu Giuseppe e fu Giuseppina de Flamio, nata a Gorizia l'8 ottobre 1875; ed al figlio Ferruccio, nato a Verteneglio il 4 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diciassettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1930, registro n. 1 foglio 278, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 23 agosto 1930, n. 1295, libro 1, vol. 494, col quale la investitura della miniera di zinco e piombo denominata « Piandabarco » sita in territorio del comune di Auronzo, provincia di Belluno, è stata trasformata in concessione e confermata in perpetuo a favore del comune di Auronzo. Estensione ettari 4.5122.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1930, registro n. 1, foglio 370, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 23 agosto 1930, n. 1297, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di caolino, siti in località « Langhebbe » del territorio del comune di Tretto, provincia di Vicenza, a favore del sig. avv. Domenico Anzi, domiciliato a Vicenza, nella qualità di curatore del fallimento del sig. Pupin Domenico fu Francesco da Schio. Estensione ettari 1.2590.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1930, registro n. 1, foglio 307, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 29 agosto 1930, n. 994, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acque termominerali site in località « Rita » del territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, a favore del sig. Francesco Castagna fu Giov. Battista, domiciliato a Lacco Ameno, provincia di Napoli. Estensione ettari 0,0475.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1930, registro n. 1, foglio 287, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 agosto 1930, n. 993, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Crocifisso » del territorio del comune di Sassoferrato, provincia di Ancona, a favore della Società marchigiana calci, cementi e gessi, sede in Sassoferrato. Estensione ett. 1,64.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1930, registro n. 1, foglio 286, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 agosto 1930, n. 996, libro 1, vol. 499. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acque termominerali site in località « Piazza Nizzola » del comune di Casamic-

ciola, provincia di Napoli, a favore del sig. Raffaele Ferrara fu Vincenzo, domiciliato a Casamicciola. Estensione ettari 0,0195.

Decreto Ministeriale 17 giugno, 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1930, registro n. 1, foglio 341, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 23 agosto 1930, n. 1296, libro 1, vol. 490. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di baritina siti in località « Faidallo » del territorio del Comune medesimo, provincia di Como, a favore del comune di Primaluna, provincia di Como. Estensione ettari 12,8410.

Decreto Ministeriale 17 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1930, registro n. 1, foglio 330, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 agosto 1930, n. 995, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di sfruttare le sorgenti termo-minerali site in località « S. Stefano » del territorio del comune di Portole, provincia di Pola, a favore dei signori Angelo Facchini, Pietro Mladossi e Stefania Facchini, rappresentati dal primo, domiciliato a Levade di Portole (Pola). Estensione ettari 10,59.

Decreto Ministeriale 17 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1930, registro n. 1, foglio 354, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 agosto 1930, n. 997, libro 1, vol 494 — Concessione perpetua della facoltà di sfruttare la sorgente di acqua minerale sita in località « La Salera » del territorio del comune di Vignale Monferrato, provincia di Alessandria, a favore del comune di Vignale Monferrato. Estensione ettari 4,16.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1930, registro n. 1, foglio 327, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 settembre 1930, n. 1595, libro 1, vol. 494, col quale è stato autorizzato il trasferimento della miniera di baritina denominata « Cianazzo e Campo del Prete » sita in territorio di Bardineto, provincia di Savona, dal concessionario sig Carlo Bosini alla Società Min. An. Barium, con sede in Genova e domicilio eletto in Zuccarello, provincia di Savona, presso il proprio stabilimento.

Decreto Ministeriale 15 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1930, registro n. 1, foglio 372, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 settembre 1930, n. 1596, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Castiglionaccio » e « Montebriono », del territorio del comune di Magione, provincia di Perugia, a favore della ditta Fratelli Stella di Ugo, Società in nome collettivo per la fabbricazione del cemento « Portland » con sede in Sassoferrato, provincia di Ancona, e domicilio eletto presso gli uffici del proprio stabilimento in Magione, provincia di Perugia. Estensione ettari 60,1220.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1930, registro n. 1, foglio 394. ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 23 agosto 1930, n. 1299, libro 1, vol. 494. — Conferma, fino al 14 giugno 1946, della concessione della miniera di sali alcalini denominata « Reinella » sita in territorio del comune di Mussomeli, provincia di Caltanissetta, a favore dei signori Stefano Maria Filiberto e Michelangelo Macaluso, elettivamente domiciliati a Mussomeli, presso il cav. Alfonso Barcellona Estensione ettari 374.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1930, registro n. 1, foglio 393, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 23 agosto 1930, n. 1298, libro 1, vol. 494. — Conferma, fino all'11 settembre 1954 della concessione della miniera di zolfo e di sali alcalini denominata « Torretta e Crucifia » sita in territorio del comune di Mussomeli, provincia di Caltanissetta, a favore dell'on. Pietro Lanza di Scalea, domiciliato elettivamente a Mussomeli presso il cav. Angelo Barcellona. Estensione ettari 442.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1930, registro n. 1, foglio 392, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 settembre 1930, n. 1597, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare giacimenti di marna da cemento siti in località « Cappellara » del territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, a favore dei signori Marchino Ottavio fu Luigi e Roggero Beniamino, rappresentati dal primo, domiciliato a Casale Monferrato. Estensione ettari 4,4880.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1930, registro n. 2, foglio 3, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1859, libro 1, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare le sorgenti di acque arsenico ferruginose site in località di Tesobo del territorio del comune di Roncegno, provincia di Trento, a favore del sig. Giovanni Froner fu Domenico, domiciliato a Roncegno, nella qualità di rappresentante unico dei condomini. Estensione ettari 6,60.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1930, registro n. 2, foglio 4, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 settembre 1930, n. 1598, lib I, vol. 494 — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « La Costa » del territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, a favore della signora Calvi Luigia ved. Porta, domiciliata a Casale Monferrato. Estensione ettari 26.7060.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti il 22 agosto, registro n. 2 Corporazioni, foglio 22, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1857, lib. I, vol. 494. — Concessione perpetua dalla facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Ponte di Careccia » del territorio del comune di Sotto il Monte (Bergamo), a favore della Società anonima Impresa Comolli, con sede a Bergamo. Estensione ettari 1.45.40.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 27, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1854, lib. I, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località « Siroccolo » del territorio del comune di Santorso, provincia di Vicenza, a favore del sig. avv. Domenico Anzi, domiciliato a Vicenza, nella qualità di curatore del fallimento del sig. Pupin Domenico fu Francesco da Schio. Estensione are 58 e centiare 90.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 2 Corporazioni, foglio 19, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1858, lib. I. vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Coscia » ed « Avallanea » in territorio del comune di Casale Monferrato (Alessandria), a favore dei signori Marchino Ottavio fu Luigi e Roggero Beniamino fu Pietro, rappresentati dal primo, domiciliato a Casale Monferrato. Estensione ettari 7.90.90.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1930, registro n. 2, foglio 18, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1856, lib. I, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bo-Fontana-Vasina » del territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, a favore del sig. Martinotti Luigi fu Giov. Battista, domiciliato a Pontestura, Estensione ettari 1.5935.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1930, registro n. 2, foglio 20, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, n. 1852, lib. I, vol. 494, col quale la superficie della concessione della miniera di zinco, denominata « Monte Trevasco » confermata in perpetuo col decreto Ministeriale 15 aprile 1929 a favore della Società anonima miniere e fonderie di zinco « Vieille Montagne » è stata limitata ad ettari 387,50, come risulta dal verbale e dal piano di delimitazione allegato al decreto Ministeriale 18 novembre 1927.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1930, registro n. 2, foglio 47, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 settembre 1930, lib. I, vol. 494, n. 1855. — Concessione perpetua della facoltà di sfruttare la sorgente di acqua minerale sita in località « Gerolomini » del territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, a favore dei signori Terracciano Achille, Gennaro, Gaetano, Maria, Olimpia, Giovannino, Lucia e Cristina Rocco, rappresentati dal primo, domiciliato a Pozzuoli (Napoli). Estensione ettari 0.0548.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1930-VIII registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 83, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 6 ottobre 1930, n. 2195, vol. 494. — Concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Coffari » sita in territorio del comune di Cammarata, provincia di Agrigento, a favore dei condomini della miniera stessa, rappresentati dal grand'uff. Igino Coffari, domiciliato elettivamente in Cammarata. Estensione ettari 81.85.20.

(5391)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE. DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E DELLA PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Nuova Italia » di Genova.

La Società anonima « Nuova Italia », mediatrice per il collocamento presso il Lloyd's di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle operazioni medesime ai sensi dell'art. 34 del R. decreto

29 aprile 1923, n. 966, asserendo che tutti gli affari contratti per suo tramite furono perfezionati dal Lloyd's di Londra, che le relative polizze vennero tutte consegnate agli assicurati, che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni private, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società predetta in Genova, piazza delle Vigne, n. 6-3.

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(5397)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che nelle pubblicazioni apparse nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 e 25 aprile e 6 maggio corrente anno, nn. 88, 97 e 106, riguardanti il 36° elenco delle rettifiche d'intestazione di rendite nominative, l'intestazione riferibile a « Balduzzi Mario, Annetta, ecc. » và rettificata in: « Balduzzi Mario, Giulia, Anna, ecc. ».

(5392)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 213.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.90	Oro	368.40
Svizzera	371.32	Belgrado	33.90
Londra	92.818	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.705	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	187.87	Norvegia	5.115
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.542	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.525
Peso Argentino Oro	14.56	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.387	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.093	Consolidato 5 %	80.525
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	76.65

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di trasformazione fondiaria del Bacino del Sillaro.

Con decreto Reale n. 4177 del 28 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1930, registro n. 7, foglio n. 166, è stato costituito il Consorzio di trasformazione fondiaria del Bacino del Sillaro ed è stato nominato presidente del Consorzio stesso il sig. Enea Lenzi.

(5393)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica integrale dell'Arsa.

Con decreto del 9 ottobre 1930, n. 4828, il Ministero dell'agricoltura e le foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica integrale e di regolazione idraulico-forestale del sistema dell'Arsa, deliberato il 6 luglio 1930 dall'assemblea generale degli interessati.

(5394)

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Petrella Tifernina e di Tufara, in provincia di Campobasso, con decreto in data 30 settembre 1930, sono state estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5398)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Marsala.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Palermo n. 53 del 16 settembre 1930-VIII, i lavoratori del porto di Marsala sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia lavoratori del porto di Marsala ».

(5395)

Ordinamento delle maestranze portuali di Porto Garibaldi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Venezia n. 35 del 22 agosto 1930-VIII, i lavoratori portuali di Porto Garibaldi sono stati raggruppati in una sola Compagnia.

(5396)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 30 settembre 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nelle ricevitorie postali di Frisa e Guastameroli, provincia di Chieti, con orario limitato di giorno.

(5399)

Si comunica che il giorno 28 settembre 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bellisio Solfare, provincia di Pesaro, con orario limitato di giorno.

(5400)

Si comunica che il giorno 2 ottobre 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Calmasino, provincia di Verona, con orario limitato di giorno.

(5401)

Si comunica che il giorno 4 ottobre 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mongardino, provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

(5403)

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 3 ottobre 1930-VIII, è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico, con orario limitato di giorno, nella agenzia postale di Lucugnano, provincia di Lecce, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Tricase.

(5402)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione 10 settembre 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.290.693.207,73	+ 58.603
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	3.675.843.645,15		— 62.472
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.332.067.690,50		—
		5.007.911.335,65	— 62.472
Riserva totale . . . . L.		10.298.604.543,38	— 3.869
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.790.086.057,66	— 1.921
Cassa . . . . »		580.604.307,78	— 9.215
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.752.339.114,22	— 22.609
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.187.699,46	+ 800
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.089.684.138,24		+ 18.215
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . »	1.084.412,25		—
		1.090.768.550,49	+ 18.215
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.149.287.547,08	+ 5.109
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	87.930.725 —		— 44.091
altri . . . . »	89.673.870,79		— 995
		177.604.622,79	— 45.086
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		526.950.356,21	+ 903
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.023.698,70	+ 393
Istituto di liquidazioni . . . . »		630.517.590,24	— 25.903
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	73.893.596,29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	203.010.259,72		—
Debitori diversi . . . . »	1.601.083.480,03		+ 105.226
		1.940.472.336,04	+ 105.226
Spese . . . . L.		130.700.931,40	+ 326
L.		21.434.147.355,45	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.205.651.399,54	+ 563.826
L.		47.639.798.754,99	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		218.603.498,53	— 156
TOTALE GENERALE . . . . L.		47.858.402.253,52	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(3320)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

settembre 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione 10 settembre 1930 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	15.942.526.800 —	— 88.525
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	364.327.019, 14	— 13.388
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.259.871.757, 80	+ 41.132
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	17.866.725.576, 94	— 60.781
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi	»	13.401.286, 60	— 1.034
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.199.808.661, 51	+ 54.140
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	460.000.000 —	—
Conto corrente della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico interno.	»	120.508.424, 84	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 75.059.512, 16			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 716.574.535, 96			+ 21.657
		837.634.048, 12	+ 21.657
Rendite	L.	308.569.357, 44	+ 8.388
Utili netti dell'esercizio	»	—	—
	L.	21.434.147.355, 45	—
Depositanti	»	26.205.651.399, 54	— 563.826
	L.	47.639.798.754, 99	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	218.603.498, 53	— 156
TOTALE GENERALE	L.	47.858.402.253, 52	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57,64 %.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento di premi per lavori su argomenti di scienze filosofiche e morali, matematiche e fisiche, naturali e storiche e filologiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 945;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sei premi di L. 5000 ciascuno da conferirsi come segue:

a) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e morali;

b) due ai migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche;

c) uno al miglior lavoro su argomenti di scienze naturali;

d) due ai migliori lavori su argomenti di scienze storiche e filologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori, di ruolo od incaricati (esclusi i supplenti), degli Istituti regi o pareggiati di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori di istruzione, alla dipendenza e sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

L'ammissione al concorso però non avrà effetto nei confronti di chi venga nominato professore di ruolo in una Università o Istituto superiore, nell'intervallo sino alla proclamazione dei vincitori.

Art. 3.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali stampati non prima dell'anno 1929 o inediti.

Non sono ammissibili lavori e studi già presentati, per qualsiasi ragione e a qualsiasi effetto, a precedenti concorsi a premi del Ministero della educazione nazionale o di Enti ed Istituti.

Non sono ammissibili lavori redatti in lingua straniera o editi all'estero.

I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non sono accettati.

Ciascun lavoro deve essere autenticato con la firma autografa dell'autore.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da L. 5, l'aspirante deve indicare, oltre il proprio nome, cognome ed esatta qualifica, l'Istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intende concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.

Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarli prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire dal Ministero o da Enti ed Istituti.

L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione in carta libera nella quale il rettore, direttore o capo d'istituto, deve indicare il grado e la qualifica rivestita dall'interessato ed attestare che egli trovasi in servizio.

Art. 5.

Domanda e lavori debbono essere trasmessi dagli aspiranti direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per le accademie e biblioteche), a mezzo di plico raccomandato: non è ammessa la presentazione di domanda e lavori fatti personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire a questo Ministero non oltre il giorno 14 gennaio 1931. In ogni caso, restano esclusi dall'ammissione al concorso quegli aspiranti che non comprovino di aver spedito il plico raccomandato da qualsiasi ufficio postale del Regno entro il 7 gennaio 1931.

Art. 6.

La Reale Accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1931.

I premi saranno corrisposti ai vincitori dopo la proclamazione.

A tutti i concorrenti sarà inviato, non appena possibile, un estratto a stampa della relazione della Reale Accademia dei Lincei.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di acquistare alla propria biblioteca, a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.

Nei volumi prescelti e immessi nella biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale Accademia dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.

Tutti gli altri lavori saranno restituiti ai concorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero e negli Atti della Reale Accademia dei Lincei.

Roma, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(5404)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.